

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 21 Ottobre 2025, n. 126 – 22220

Introduzione dell'articolo 67 bis del regolamento interno del Consiglio regionale per la disciplina della partecipazione dei sottosegretari alle sedute del Consiglio regionale e degli organi consiliari.

(Proposta di deliberazione n. 134).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

- **premesso che** con legge regionale statutaria 13 settembre 2023, n. 8, è stato modificato l'articolo 50 dello Statuto, introducendo i commi 5 bis e 5 ter che istituiscono la figura dei sottosegretari;
- **rilevato che**, ai sensi delle richiamate disposizioni statutarie, i sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e nell'ambito delle sue funzioni;
- **vista** la legge regionale 31 luglio 2023, n. 15 (Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con la quale è stato disciplinato lo status giuridico ed economico dei sottosegretari;
- **considerato che**, a seguito dell'istituzione della figura dei sottosegretari, si rende necessario introdurre nel vigente regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786, gli opportuni adeguamenti al fine di disciplinare la partecipazione dei medesimi alle sedute del Consiglio regionale, dei suoi organi e delle sue articolazioni
- **acquisito** il parere della Giunta per il regolamento espresso, a maggioranza, in data 14 ottobre 2025;
- **ritenuto**, pertanto, opportuno, sulla base di quanto premesso, introdurre un nuovo articolo nel regolamento interno del Consiglio regionale

d e l i b e r a

1) di introdurre dopo l'articolo 67 del vigente regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786, il seguente articolo:

“Art. 67 bis. (Sottosegretari).

1. I Sottosegretari accedono ai banchi della Giunta ed è applicata loro la disciplina di cui all'articolo 62.
2. I Sottosegretari non Consiglieri non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti di cui agli articoli 22 e 22 bis, delle Commissioni speciali di cui

all'articolo 43 né delle Giunte di cui agli articoli 17 e 19 e la loro presenza non viene computata al fine della determinazione del numero legale.

3. I Sottosegretari possono partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla commissione esclusivamente nell'ambito dei compiti e delle funzioni, non delegate agli assessori, in cui espressamente coadiuvano il Presidente della Giunta regionale, con il possibile supporto di un funzionario della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3.

4. I Sottosegretari possono parlare per comunicazioni al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 56, nell'ambito delle competenze in capo al Presidente della Giunta regionale, esclusivamente sulle materie non delegate agli assessori.

5. I Sottosegretari possono rispondere alle interrogazioni di cui all'articolo 99, alle interrogazioni a risposta immediata di cui all'articolo 100, nonché alle interpellanze di cui all'articolo 101, esclusivamente sulle materie non delegate agli assessori. Possono, altresì, rispondere, in relazione alle materie delegate agli assessori, su espresso incarico dell'assessore interessato.”.